

LVII. LE CONDOTTE SESSUALI NELL'AMBITO DELLE USANZE SOCIO-CULTURALI DEGLI IMMIGRATI NEL TERRITORIO ITALIANO

La popolazione degli “immigrati” è costituita da individui — appartenenti a varie etnie, le cui usanze socio-culturali specifiche sono fortemente radicate — provenienti da territori a basso sviluppo economico e ad alto incremento demografico. I gruppi umani — ciascuno secondo le proprie peculiarità etniche — per convivere e sopravvivere col riprodursi, intraprendono le tipiche modalità comportamentali relative all'espletamento dell'istinto sessuale, ben coordinate dalla risultante delle ideologie e dei valori tradizionali, il cui rispetto impedisce la conflittualità tra i generi, facilitando la continuità biologica e culturale del gruppo di appartenenza garantendone la stabilità e la coesione. Fin dall'inizio del secolo scorso gli studiosi di antropologia culturale (Crawley, 1902; Westermarck, 1906; ecc.) hanno analizzato e puntualizzato le diverse modalità di espletamento dell'attività sessuale secondo i costumi, le concezioni ideologiche, le razionalizzazioni e, persino le sublimazioni, proprie di ciascuna società umana (1).

I cosiddetti “extracomunitari” che continuano ad immigrare nel territorio italiano, in crescente aumento, per la maggior parte appartengono alle seguenti tre grandi culture: Islamica, Afro-tribale e Buddista.

Nell'ambito della cultura islamica, il comportamento riguardante la sessualità è regolato dagli insegnamenti del profeta Muhammed (Maometto) (571-632 d.C.) contenuti negli *Hadith* del Corano (2). In essi sono contemplati cinque categorie di comportamenti inerenti la sessualità: 1) Comportamenti vietati in assoluto (detti *haram*), 2) Comportamenti consentiti (detti *fard*), 3) Comportamenti consigliati (detti *makruh*), 4) Comportamenti tollerati (detti *mubah*), 5) Comportamenti facoltativi (detti *mandub*). Ad esempio, l'adulterio è tassativamente vietato (*haram*) in quanto è considerato azione riprovevole, intesa non tanto contro la persona ma quanto contro l'intera società, essendo una violazione del contratto matrimoniale comprendente sia i rapporti extramatrimoniale che, addirittura, anche quelli prematrimoniali ed ogni comportamento che potrebbe, potenzialmente, indurre all'adulterio come appuntamenti, promiscuità nudità, vestiti provocanti, pornografia, ecc.)! L'unione carnale è considerata un atto di adorazione (*'ibada*) che soddisfa le esigenze emotive e riproduttive dell'umanità. Nel periodo del digiuno rituale (*sawm*) deve essere osservata la castità assoluta per le donne, mentre per gli uomini è consentita la penetrazione inferiore alla punta del pene (!!) ma senza eiaculazione! La masturbazione (*iatimna*) è considerata un atto di abuso di sé che rende invalido il digiuno rituale, al pari del coito e del vomitare, e chi la pratica può essere punito a discrezione del giudice. L'omosessualità (*hudud*) è considerata un grave crimine contro la legge divina. Gli omosessuali attivi (sia uomini che donne) se sono celibi o nubili devono essere puniti mediante cento frustate e se sono coniugati devono essere puniti con la pena di morte; in particolare, se si tratta di donne l'esecuzione deve essere eseguita mediante lapidazione; mentre, gli omosessuali passivi devono essere in ogni caso puniti con la pena di morte (3). Un uomo finché non si sposa deve mantenersi in astinenza forzata. La depilazione dei genitali è obbligatoria per gli uomini ogni 40 giorni e per le donne ogni 20 giorni, poiché si crede che il desiderio sessuale diminuisce in proporzione della crescita dei peli pubici (*Wasa'il*, XIV 178). La contraccezione è consentita. L'aborto è consentito solo per necessità terapeutiche. I rapporti erotici con animali, sebbene siano considerati illeciti, sono tollerati. La castità prematrimoniale è un precetto coranico da rispettare. Il matrimonio è riconosciuto come l'unica espressione sessuale lecita e come mezzo protettivo contro l'immoralità ed è, quindi, obbligatorio. Tuttavia, il matrimonio non è consigliabile (*makruh*) per chi non avverte alcun desiderio sessuale o che non sente di amare i bambini o che sente il matrimonio come un ostacolo alla pratica religiosa. La donna ha il diritto di esaminare attentamente il potenziale marito senza

contravvenire alla legge coranica sul pudore che vieta alle donne di sollevare lo sguardo. Il matrimonio, sebbene sia basato sull'amore reciproco, è un contratto inteso come impegno totale tra un uomo ed una donna al cospetto della divinità, in cui è previsto che sia l'uomo a portare la dote alla donna. La poligamia è consentita dal Corano sebbene in particolari circostanze. Comunque, è l'uomo che deve garantire alla moglie, o alle mogli, protezione, sorveglianza, custodia e mantenimento. La donna, a sua volta, deve rispettare i seguenti sei precetti: 1) non può ricevere estranei e regali né fare regali senza il permesso del marito; 2) non può uscire di casa e non può ricevere parenti senza l'autorizzazione del marito; 3) non può contestare l'operato del marito il quale può punirla per ogni disobbedienza; 4) non può contestare al marito il diritto al concubinato, ma può chiedergli il divorzio (*khul*); 5) può stipulare delle clausole che le garantiscono il diritto di divorziare, o di rimanere unita al marito, solo se è l'unica moglie; 6) deve sottostare al diritto del marito di rivendicare una eventuale paternità. D'altra parte, se il marito sposato ad una donna musulmana si converte ad un'altra religione il matrimonio si dissolve automaticamente per legge. La legge islamica prevede due tipi di matrimonio (4): uno permanente (*da'im*) ed uno temporaneo (*munqati'*). Il primo prevede il dovere del marito di provvedere alle necessità della moglie ed il dovere di questa di non rifiutare mai l'atto sessuale al marito senza una giustificazione religiosa o medica. Il secondo non prevede obblighi di mantenimento per la moglie e questa può stabilire una clausola che gli consente di astenersi dall'obbligo della soddisfazione sessuale del marito. Per un uomo musulmano è proibito avere rapporti sessuali con la moglie durante il ciclo mestruale. La circoncisione del pene non è obbligatoria ma è incoraggiata per motivi igienici. Per quanto riguarda la "Mutilazione Genitale Femminile" (MGF) nonostante sia condannata dall'islamismo (5) è, tuttavia, praticata, sebbene in casi molto limitati, fra le immigrate islamiche provenienti da alcune regioni africane in tre forme: 1) la forma tradizionale che consiste nella semplice rimozione della punta del clitoride e del suo prepuzio; 2) la forma allargata che prevede la rimozione totale del clitoride, del prepuzio e delle piccole labbra; 3) la forma con infibulazione che prevede non solo la rimozione del clitoride e delle piccole labbra, ma anche la rimozione della superficie esterna delle grandi labbra con la cucitura delle rimanenti superfici interne tra loro.

Nell'ambito della cultura afro-tribale (6) è, addirittura, richiesto che i giovani soddisfino senza alcuna limitazione prima del matrimonio ogni loro desiderio sessuale, purché evitino tassativamente la procreazione di figli illegittimi. Pertanto se un giovane rende incinta una ragazza è obbligato a sposarla. Le ragazze possono trascorrere la notte con un loro amico purché restino vergini ed evitino la gravidanza. In caso di perdita della verginità l'uomo responsabile, se rifiuta di sposarla, sarà tenuto a pagare un forte indennizzo al futuro marito della ragazza! Tuttavia, nonostante l'ampia libertà sessuale prematrimoniale per le giovani donne, da loro è richiesta l'assoluta fedeltà dopo il matrimonio. L'istituzione matrimoniale prevede sia la monogamia che la poligamia a seconda delle possibilità economiche, mentre la poliandria è prevista eccezionalmente. Nel caso di poligamia i rapporti fra le varie mogli sono regolati da norme tese ad evitare ogni potenziale discordia tra loro. Per evitare favoritismi e conseguenti gelosie, il marito è rigorosamente tenuto ad osservare l'obbligo di ruotare i rapporti sessuali con le singole mogli, cessando momentaneamente di averli con la moglie che è in gravidanza. Tuttavia, non è eccezionale la preferenza per una "favorita" che, ovviamente, è la più giovane e la più bella. Questa è esente dai lavori domestici ed è l'unica ad accompagnare il marito nei viaggi. L'uomo per poter contrarre matrimonio è obbligato a remunerare la famiglia della moglie pagandogli un adeguato prezzo (in denaro o in bestiame o in attrezzi agricoli o prestando lavoro per un dato periodo o dando in cambio una donna equivalente della propria famiglia). In caso di morte del marito la vedova viene "ereditata" dal parente più prossimo del defunto. In tribù dove è obbligatoria l'esogamia non si possono contrarre unioni matrimoniali nell'ambito di determinati gruppi legati da vincolo parentale. Di solito i pretendenti si rivolgono alla

famiglia della ragazza tramite un intermediario che, più spesso, consistente in una vecchia saggia donna cointeressata al matrimonio. Tuttavia, ormai nelle ultime generazioni, l'uomo fa direttamente la sua dichiarazione alla ragazza prescelta, ricorrendo solo dopo alla formula tradizionale dell'intermediaria per non dispiacere i genitori. La tradizione vuole che la sposa prima di lasciare la famiglia di origine insceni una pantomima per mostrare il suo dispiacere di dover lasciare i propri familiari. Lo stato in cui si presenta l'imen della sposa nell'atto della consumazione del matrimonio, assume importanza diversa presso le varie etnie tribali andando dagli estremi di una "*conditio sine qua non*" per la validità dell'unione matrimoniale, ad una totale indifferenza e, persino, ad un negativo disprezzo, come avviene nelle culture che consentono libere relazioni prematrimoniali tra i due sessi. Nel primo caso per garantire la verginità prematrimoniale della donna è in uso la pratica della MGF nelle bambine, pratica significativamente diffusa anche fra le figlie degli immigrati in Italia (7), d'età compresa tra 3 e 6 anni — ma anche oltre, comunque sempre prima della pubertà — consistente nell'asportazione allargata dei genitali esterni comprendente il clitoride con il relativo prepuzio e le piccole e grandi labbra, seguita dalla suturazione dei lembi residui di quest'ultime ("*infibulazione*") (8) con filo o minugia di budello animale. Quindi, l'introito vaginale delle donne infibulate è ritualmente aperto dal marito nella prima notte di nozze mediante uno stiletto a doppia lama e fatto ricucire in caso di sua assenza onde avere garantita la fedeltà! L'adulterio, al pari della verginità prematrimoniale, è oggetto di diversa considerazione da parte dei diversi gruppi tribali, passando dagli estremi opposti di riprovazione e condanna o di assoluta indifferenza, fino all'istituzione legalizzata della concessione alla moglie di intrattenere ufficialmente uno o più amanti che, tuttavia, fanno regali o compiono lavori in favore del marito, quale scambio remunerativo per il piacere elargito dalla moglie. In caso di vedovanza, la donna deve mantenere il lutto, seconda del suo stato sociale, per uno o due anni, mentre l'uomo può risposarsi appena la moglie è stata sepolta, ma dopo avere espletato certi riti specifici. In quasi tutti i gruppi tribali l'omosessualità maschile è favorita dall'usanza di fare dormire i ragazzi in letti collettivi e dalla masturbazione reciproca non ostacolata. Alcuni omosessuali passivi definitivi si vestono con indumenti femminili assumendone le caratteristiche, fingendo persino i periodi mestruali, e vivono come mogli con altri uomini bisessuali attivi. Per quanto riguarda l'omosessualità femminile, in alcuni gruppi tribali si verificano casi in cui donne sterili anziane e benestanti, si sposano con giovani ragazze, seguendo tutte le regole compreso il versamento della dote. Tali giovani ragazze spesso trovano in casa delle predette anziane donne dei vigorosi concubini con i quali possono liberamente accoppiarsi pur non avendo alcun diritto né su di loro né sulla eventuale prole. Tuttavia, se un marito sorprende la propria moglie in accoppiamento omosessuale le deve infliggere una severa bastonatura.

Nell'ambito della cultura buddista, originariamente la sessualità era ritenuta come un ostacolo per l'ideale di rinuncia al desiderio del "*piacere*" che, se non soddisfatto, è causa di "*dolore*" ("*duhka*"). Mentre, attualmente, con l'avvento del cosiddetto "*Buddismo tantrico*" l'attività sessuale è ricercata ed incentivata come "*sorgente spirituale*". Nel Buddismo classico era raccomandata, addirittura, la castità matrimoniale. Comunque, permane valido il terzo precetto degli insegnamenti del Buddha che vieta i comportamenti considerati "*sessualmente impuri*" ("*kamesu micchacara*") consistenti nello sfruttamento sessuale di una persona (ivi compreso lo stupro), l'adulterio in quanto consiste nel tradire la fiducia del coniuge, l'attività sessuale intellettualmente e/o economicamente svantaggiata, la promiscuità, il "*voierismo*" ("*usûyapandaka*"), l' "*omosessualità orale*" ("*âsittapandaka*") l' "*iaculazione ottenuta con artifici masturbatori*" ("*opakkamokapandaka*"), la "*prostituzione*" ("*vesyâ*"), l' "*omosessualità femminile*" ("*nârîsanda*"), ecc. (9). Tuttavia, il "*Buddismo tantrico*" afferma che la "*passione*" fa raggiungere l' "*illuminazione*" al punto tale da consentire qualsiasi licenza sessuale liberata da ogni condizionamento e discriminazione. Nel Buddismo il matrimonio (10) non è considerato come un'unione sacra,

ma come un impegno sociale del tutto facoltativo, ed è accettabile anche il matrimonio misto, cioè con un coniuge di un'altra fede religiosa. Non esiste un particolare rito matrimoniale ed i coniugandi si sposano secondo il cerimoniale tradizionale dei paesi dove vivono, purché il marito prometta di trattare la moglie con cortesia, di non disprezzarla, di essergli fedele, di concederle autorità, di non farle mancare sia i vestiti necessari che gli ornamenti superflui, e purché la moglie prometta di mantenere ordinata la casa, di essere ospitale, di essere fedele, di curare bene i figli, nonché di lavorare duramente. Il divorzio deve essere evitato con ogni mezzo e praticato solo se rimane l'unica soluzione possibile. La contraccezione è ammessa purché non sia praticata per scopi egoistici. La fecondazione artificiale è ammessa poiché il diritto di avere figli, naturalmente o artificialmente, è sacro. L'aborto è condannato come colpa gravissima in quanto l'embrione è considerato essere umano a tutti gli effetti. L'attività sessuale è considerata come relazione profondamente appagante se entrambi i partner danno e ricevono equamente piacere. Il matrimonio ideale è concepito dall'indivisibile fusione della sessualità con l'affettività (11) e l'adulterio è ritenuto come una grave colpa in quanto ferisce l'affetto coniugale. L'inganno sui sentimenti affettivi costituisce una grave colpa contro il precetto di non mentire ed è condannata qualsiasi attività sessuale al di fuori del matrimonio. L'educazione sessuale non è praticata né in famiglia né nelle scuole. Infine, si deve ricordare una particolare sindrome psicopatologica, connessa alla sessualità, che si riscontra con una certa frequenza nell'ambito della cultura buddista, conosciuta con la denominazione di "Koro". Tale sindrome, più frequente fra la popolazione della Cina del sud e della Malesia, è caratterizzata da improvvisa crisi di panico acuto concomitante ad ossessivo timore di imminente perdita del pene, per l'illusoria certezza della sua inevitabile retrazione nella cavità addominale a cui seguirebbe il proprio decesso. Tuttavia, il paziente, onde impedire la retrazione peniana, afferra il proprio pene con le mani tenendolo saldamente stretto, facendosi anche aiutare da amici e parenti e, soprattutto, dalla moglie che, se gli pratica immediatamente la fellatio, riesce ad estinguere la crisi. L'ossessione di tale crisi è talmente radicata, nella suddetta popolazione, tanto da indurre un fiorente commercio di appositi contenitori penieni in legno da tenere sempre a portata di mano per precauzione! La "crisi" può durare da alcuni giorni ad un paio di settimane prima di regredire spontaneamente. Da Linton (1956) è stato osservato e descritto l'equivalente del "Koro" nella popolazione femminile dell'Asia sud-orientale per cui le donne, con una certa frequenza, sono prese da una grave crisi di panico con il terrore che i loro seni stiano per "raggrinsirsi" e le loro labbra vulvari (grandi e piccole) siano per essere risucchiate nell'interno della cavità addominale (12).

NOTE

(1) Cfr. Crawley A.E.: «*The Mystic Rose*», London, 1902; Westermark E.: «*Origin and Development of Moral Ideas*», London, 1906; ecc.

(2) Cfr. Arrivabene A.: «*L'Alcorano di Maometto*», Venezia, 1547; Calza V.: «*Il Corano, versione italiana con commento ed una notizia bibliografica di Maometto*», Bastia, 1847; Fracassi A.: «*Il Corano. Testo arabo e versione italiana*», Milano, 1914; Bonelli L.: «*Il Corano. Testo arabo. Testo italiano*», Milano, 1929; Bausani A.: «*Il Corano*», Firenze, 1955; Moreno M.: «*Il Corano*», Torino, 1978; Perrone F.: «*Il Corano*», Milano, 1979; ecc.).

(3) Cfr. Khadduri M.: «*The Islamic Conception of Justice*», Baltimore, 1984; Hourani G.: «*Reason and Tradition in Islamic Ethics*», Cambridge, 1985; Houvannisiam R.: «*Ethics in Islam*», Malibu, 1985; ecc.

(4) Cfr. Mutahhari M.: «*The Rights of Women in Islam*», World Organization for Islamic Service, Theran, 1981.

(5) Cfr. Al Naggar S.A.R.: «*Islam and Female Circumcision*», Female Circumcision and Religion (Cairo), 7, 3-10, 1985; Hicks E.K.: «*Infibulation: Female Mutilation in Islamic Northeast Africa*», New Brunswick, 1993; ecc.

(6) Cfr. De Rachewiltz B.: «*Black Eros. More books like this*», Viking Press, New York, 1960; Lipsky G.A.: «*Ethiopia: Its People, Its Society, Its Culture*», HRAF Press, New Haven, 1962; Hanry P.: «*Erotisme Africaine. Le Comportement des Adolescents Guinens*», Payot, Paris, 1970; Singleton M.: «*L'Objectif Sexuel en Afrique*», Spiritus, 73, 341, 1978; Cloudsley A.: «*Women of Omdurman. Life, Love and Cult of Virginity*», Martin's Press, New York, 1983; ecc.

(7) Per quanto riguarda le MGF delle figlie degli immigrati in Italia si precisa quanto segue: «...In Italia le bambine a rischio di mutilazioni genitali sono attualmente [ai rilievi del 31-12-2000] più di 7.000. E questa è sicuramente una sottostima, in quanto, per più motivi (primo fra tutti l'immigrazione clandestina), è ragionevole supporre che il fenomeno delle MGF in Italia sia molto più esteso. Il totale delle donne immigrate in Italia al 31-12-2000 risulta di 671.998 (fonte ISTAT). In base alle indicazioni di presenza di MGF date dalla WHO, sono stati individuati i paesi d'origine degli immigrati e classificati come paesi a rischio: Seguendo poi le prevalenze di MGF, individuate dalla WHO, nei singoli paesi a rischio, sono stati calcolati 35.535 soggetti di sesso femminile provenienti da tali paesi (5.3% di tutte le emigrate ufficiali). Poiché il totale dei minori di sesso femminile immigrati al 31-12-2000 consiste in 132.431 soggetti, il 5,3 % di tale numero, rappresentante la percentuale di rischio di MGF delle donne immigrate (integrazione dati WHO-ISTAT), ci fornisce il risultato finale di 7.019 soggetti minori di sesso femminile con rischio di mutilazioni genitali. A parziale diminuzione del numero delle bambine a rischio, si deve dire che alcune di queste sono già certamente mutilate prima del loro ingresso in Italia e che altre vengono mutilate durante le interruzione di soggiorno in Italia, ma a compensazione si deve ricordare quanto detto prima, ovvero che il totale dei soggetti a rischio è sicuramente sottostimato. Inoltre, si deve sottolineare come il flusso d'immigrazione dei minori sia in enorme espansione. Secondo le proiezioni del Ministero della Pubblica Istruzione (2001-2002), infatti, gli alunni immigrati passeranno da 210.000 del 2002-2003 a 500.000/700.000 nei prossimi 15 anni, con un aumento medio di più del 3000%. Pertanto, ogni tentativo di minimizzare quantitativamente la presenza di rischio di MGF in Italia, appare pretestuoso e privo di ogni fondamento...» (cfr. Avenia F., Pistuddi A., Liggio F., Santamaria Amato C., Infelisi I.V., Mundanu S., Colangelo C.: «*Iniziativa per una proposta di legge per il contenimento delle mutilazioni genitali femminili in Italia*», Atti del 1° Congresso Nazionale F.I.S.S., IDENTITÀ SESSUALE: PERCORSI A CONFRONTO, Pisa 11-13 ottobre 2002.

(8) Cfr. Daw E.: «*Female Circumcision and Infibulation Complicating Delivery*», Practitioner, 1222, 204, 1970; Guy P., Lowenfels A.: «*Infibulation in the Horn of Africa*», New York State Journal of medicine. 77. 729, 1977; Abdalla R.H.D.: «*Sisters in Affliction: Circumcision and Infibulation of Women in Africa*», Zed Press, London, 1982; Delfendhal B.: «*Sur l'Infibulation à Djibouti*», Bulletin de l'Association Française des Anthropologues, 7, 44, 1982; Barnes-Dean V.L.: «*Clitoridectomy and Infibulation*», Cultural Survival Quarterly, 9, 26, 1985; Sanderson L.P.: «*Female Genital Mutilation. Excision and Infibulation: A Bibliography*», London, 1986; Reyners M.M.J.: «*Circumcisie bij Vrouwen en Infibulatie*», Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 133, 2557, 1989; Lightfoot-Klein H.: «*The sexual Esperienze and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females in the Sudan*», The Journal of Sex Research, 26, 375, 1989; Grassivaro Gallo P., Viviani F.: «*The Origin of Infibulation in Somalia: An Ethnological Hypothesis*», Ethnology and Sociobiology, 13, 253, 1992; ecc.

(9) Cfr. Zwillling L.: «*Buddhism, sexuality and Gender*», University Press, New York, 1992; Cabezón J.I.: «*Buddhism, Sexuality and Gender*», University Press, Ithaca, 1992; ecc.

(10) Cfr. Lam Ping-Fai R.: «*Local Traditional Chinese Wedding*», Hong Kong, 1986.

(11) Cfr. Jaytilleke K.N.: «*Ethics in Buddhist prespective*», Buddhist Publication Society, Kandy, 1972; Dharmasiri G.: «*Fundamentals of Buddhist Ethics*», The Buddhist Research Society, Singapore, 1986; Saddhatissa H.: «*Buddhist Ethics*», Kendal-Hunt Publishing Company, Dubuque, 1992; ecc.

(12) Cfr. Linton R.: «*Culture and Mental Disorders*», Springfield, 1956.